

**COMUNE DI TITO**

Provincia di Potenza

***AREA TECNICA***

Tel. 0971 796211- fax 0971 794489

PEC: protocollo@pec.comune.tito.pz.it

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA "CASERMETTA" e della  
superficie boscata demaniale di particolare interesse turistico-ricreativo dell'area  
circostante CIG: Z25258F38F**

DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA "CASERMETTA" e della superficie boscata demaniale di particolare interesse turistico-ricreativo dell'area circostante**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Tito presso la Sede Municipale sita in Via Municipio n.1, innanzi a me \_\_\_\_\_ Segretario del Comune di Tito, autorizzato a rogare atti nell'interesse del Comune, sono presenti:

1) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, per conto e nell'interesse del Comune di Tito che legalmente rappresenta, in qualità di \_\_\_\_\_ domiciliata per la carica presso la sede comunale - Codice Fiscale Comune n. 00128970761;

2) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, cod.fisc. \_\_\_\_\_.

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale, sono certo, d'accordo con me, rinunciano espressamente all'assistenza dei testimoni.

**PREMESSO**

che la Giunta Comunale con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha affidato al Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico le procedure inerenti la scelta del nuovo contraente a cui affidare la gestione della STRUTTURA "CASERMETTA" e della superficie boscata demaniale di particolare interesse turistico-ricreativo dell'area circostante DEL COMUNE DI TITO, per la durata di anni cinque;

che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, adottata dal predetto responsabile, veniva indetta gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della suddetta gestione, con contestuale approvazione del relativo avviso, del Disciplinare di gara, e dello schema di cui alla presente convenzione;

che con successiva determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva della gestione a \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;

Dato atto che non è necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di

contratto di importo inferiore a 150.000 euro, come stabilito dall'articolo 83 del decreto legislativo 06/09/2011 n.159.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra il Comune di Tito, come sopra rappresentato, e \_ \_ \_ \_ \_ si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1** - I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.**

Il Comune di Tito, come innanzi rappresentato, concede a \_ \_ \_ \_ \_ che nella persona del suo legale rappresentante, accetta la gestione della STRUTTURA "CASERMETTA" e della superficie boscata demaniale di particolare interesse turistico-ricreativo dell'area circostante, secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione.

L'area è così costituita:

- Rifugio;
- Area giochi;
- Gazebo in muratura;
- Area picnic;
- Percorso natura;
- Percorso fitness.

### **ART. 3 - FINALITA' E CRITERI DI GESTIONE.**

La gestione della suddetta area è affidata per finalità sportive, ricreative e di pubblico spettacolo, svago e tempo libero per l'intera comunità, ambientali, naturalistiche e turistiche, creando anche occasioni di promozione e sviluppo del territorio, nonché la gestione della ludoteca in essa costituita.

La stessa, altresì, dovrà essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

### **ART. 4 - PROVENTI.**

I proventi derivanti dalla gestione della suddetta Area e dalle strutture, da spettacoli pubblici, dall'uso degli spazi pubblicitari e da tutte le altre e la eventuale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande verranno introitati dal gestore.

### **ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE.**

Il gestore assume a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri per la corretta gestione della suddetta Area nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e di igiene.

In particolare si impegna a rispettare quanto segue:

1) La gestione consiste nell'uso pubblico, manutenzione e custodia dell'Area in particolare nelle seguenti prestazioni:

- Apertura e chiusura dell'Area con pubblicazione dei relativi orari;
- Pagamento di tutte le spese relative alla gestione dell'immobile, comprese quelle per l'energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti solidi urbani. Tutte le utenze relativamente alla gestione dell'immobile dovranno essere volturate a nome del concessionario;
- Pulizia dell'intera area nonché il mantenimento in stato di decoro dell'immobile;
- Manutenzione e cura di tutti gli spazi interni ed esterni destinati al verde;
- Sorveglianza al fine di evitare atti di vandalismo;
- E' data facoltà al concessionario di organizzare eventi pubblici come spettacoli, serate danzanti, musiche dal vivo e altre attività ricreative e tutte le altre attività di cui alla presente convenzione, con eventuale somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi nel rispetto delle leggi vigenti comprese le norme igienico sanitarie.

A tal fine il Comune si impegna a rilasciare le autorizzazioni amministrative idonee ad esercitare tali attività sempreché il concessionario sia in possesso dei previsti requisiti di legge;

- Eventuali interventi migliorativi necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione saranno a carico del gestore;

2) Curare la perfetta pulizia dell'area e delle aree di pertinenza, in particolare provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti eventualmente dispersi dai frequentatori;

3) Curare la manutenzione delle strutture ivi esistenti compreso il Gazebo in muratura, area pic-nic, area giochi, percorso natura, percorso fitness e recinzione dell'intera area;

4) Mantenere l'area in stato di perfetta efficienza e conservazione in modo da poterli riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità;

5) In caso il concessionario voglia effettuare servizio di somministrazione di alimenti e bevande deve richiedere al Comune le prescritte autorizzazioni compreso quelle in materia igienico-sanitaria;

- 6) Realizzare tutti gli interventi per la messa in sicurezza dell'area e di tutti gli altri interventi così come elencati nel bando di gara previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune e previa eventuale parere dell'Ente Parco, nel termine di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara e oppure nel termine massimo di sei mesi e comunque prima dell'apertura al pubblico dell'area suddetta, il tutto con spese a totale carico del gestore.
- 7) Espletare tutte le attività di cui al programma gestionale presentato in sede di gara;
- 8) Garantire il servizio di custodia e manutenzione dell'intera Area per tutto l'anno, periodo estivo e invernale, e mantenerla in modo decorosa;
- 9) Provvedere ad eventuali ulteriori adempimenti inerenti l'agibilità dei luoghi;
- 10) Resta inteso tra le parti che gli interventi realizzati nella detta Area a spese del concessionario verranno acquisite al patrimonio del Comune senza alcuno indennizzo allo stesso gestore;
- 11) Assumere a suo carico tutte le spese inerenti la manutenzione dell'area in oggetto, le assicurazioni, nonché ogni responsabilità per eventuali danni a cose e a persone che si dovessero verificare durante lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva e di altre attività in essa svolte, sollevando il Comune di Tito da qualsiasi pretesa che potesse pervenire da parte di terzi;
- 14) A munirsi altresì, a sua cura e spese, di tutte le altre autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari relative all'attività svolta;
- 17) A rispettare tutte le condizioni migliorative offerte in sede di gara presentata in sede di gara che qui si intende per integralmente riportata anche se non materialmente allegata;
- 19) In caso di eventuale adeguamento del Rifugio per finalità ricettive o altre attività a servizio del pubblico il concessionario deve preventivamente presentare apposito progetto tecnico di opere di miglioramento a proprie spese da sottoporre all'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune e deve acquisire il certificato di agibilità della struttura da richiedere sempre allo stesso Ufficio Tecnico, con indicazione della destinazione d'uso, mantenendo la denominazione di "Casermetta";
- 20) Il Concessionario assume ogni responsabilità per eventuali danni a cose e a persone che si dovessero verificare durante la gestione dell'immobile di cui alla presente convenzione sollevando il Comune di Tito da qualsiasi pretesa che potesse pervenire da parte di terzi.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE.**

Il Comune assume a proprio carico i lavori di manutenzione straordinaria dell'Area comunale di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 7 - CANONE**

Alla presente concessione viene applicato il canone di €. \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) annuo da versarsi presso la Tesoreria Comunale trimestralmente.

#### **ART. 8 - PERIODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE**

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando la tempistica proposta e secondo quanto dichiarato in sede di offerta e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione dei luoghi da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

#### **ART. 9 - PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE.**

Il gestore, onde garantire economicità, efficienza ed efficacia della gestione, si avvale di personale subordinato, e/o volontario, e/o operatori a contratto, con le modalità e forme previste dalla legge. Le spese per gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di retribuzione del personale subordinato sono a totale carico del gestore, che al riguardo egli deve attenersi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori. In merito il Comune è sollevato da ogni sorta di responsabilità.

#### **ART. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE DI GESTIONE. PENALE.**

Il Comune ha piena facoltà di controllare lo stato igienico-sanitario dell'area e dei luoghi circostanti a mezzo di propri incaricati. Può controllare e verificare, inoltre, lo stato di manutenzione e di conservazione di tutte le strutture e le attrezzature ivi esistenti, nonché l'osservanza delle clausole previste nella presente convenzione. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, anche durante lo svolgimento delle attività sportive.

In caso di inosservanza degli oneri ed obblighi da parte del gestore, espressamente previsti dalla presente convenzione, il Comune applicherà una penale variabile da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46, secondo la gravità dell'inadempienza.

#### **ART. 11 - INADEMPIENZE DI GESTIONE. DIFFIDA. REVOCA.**

Il Comune si riserva, espressamente, la facoltà di revocare l'affidamento della gestione e quindi risolvere unilateralmente la convenzione nei casi di:

- a) inosservanza delle clausole, anche se parziale, della presente convenzione;
- b) inosservanza delle norme di sicurezza e/o di igiene;
- c) cessione, anche parziale, della gestione;
- d) verificarsi di fatti o atti illeciti penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi dell'immagine dell'Amministrazione Comunale, imputabili al gestore e/o al personale addetto alla gestione;
- e) per motivi di ordine pubblico;
- f) inosservanza delle condizioni migliorative di cui all'offerta tecnica.

Nei suddetti casi il gestore non ha nulla a pretendere a riguardo dal Comune di Tito.

Nei casi di inosservanza previsti dal comma precedente - lettere a) e b), la revoca sarà disposta se, dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, il gestore non vi avrà adempiuto.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni subiti a seguito di revoca dell'affidamento nei casi previsti alle lettere a) e b) del precedente c. 1.

Il provvedimento di revoca sarà comunicato con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE.**

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci a decorrere dalla data del presente atto e può essere rinnovata compatibilmente con le leggi vigenti.

La presente convenzione non può essere ceduta ad altri, pena decadenza.

#### **ART. 13 - GARANZIA.**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, l'affidatario ha versato la cauzione di € \_\_\_\_\_ presso la Tesoreria Comunale, in data \_\_\_\_\_ - bonifico n. \_\_\_\_\_.

La suddetta cauzione è vincolata fino al termine della gestione.

Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione Comunale potrà valersi, di propria autorità della cauzione versata, per l'intero, e l'affidataria dovrà reintegrarla nel termine che le sarà assegnato dal Comune.

La stessa cauzione verrà incamerata dal Comune per intero anche in caso di scissione anticipata della convenzione da parte del gestore senza validi motivi.

Il concessionario ha inoltre stipulato la polizza di responsabilità civile RCT per un massimale di €1.000.000 - Polizza N. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, con validità annuale a decorrere dal \_\_\_\_\_, tacitamente rinnovabile.

#### **ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese imposte, tasse e diritti di qualsiasi genere, sono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che l'importo della presente convenzione è di €. \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

#### **ART. 15 - PRESCRIZIONI**

Le parti si rinviano al bando di gara per quanto non riportato nella presente convenzione.

#### **ART. 16 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia derivante dal presente atto, si determina quale Foro competente quello di Potenza.

#### **Art.17 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni.